



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO UNICO CON FUNZIONI DI:

(I) ELENCO DI FORNITORI PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI PUBBLICI PER SERVIZI TECNICI

(II) ELENCO DI COMMISSARI DI GARA ESTERNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA D'APPALTO DA AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

PREMESSO

- che, ai sensi del D.P.C.M. del 16 febbraio 2020, è stato nominato il Commissario Straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 (di seguito, "*Commissario Straordinario*");
- l'articolo 2, co. 1, lett. e), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229), stabilisce che "(i)l Commissario straordinario (...) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14...";
- l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 disciplina le modalità attraverso cui realizzare gli interventi di ricostruzione pubblica, compresi nell'elenco di cui al comma 1 del predetto articolo 14;
- l'articolo 18 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229), così come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della L. 7 aprile 2017, n. 45), stabilisce che "1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) (...); b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (...) 4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (...);"
- che il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120 del 11 settembre 2020, come successivamente modificato dall'articolo 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, introduce una semplificazione delle procedure di appalto volta a un generale processo di accelerazione nell'attuazione degli interventi che troverà applicazione fino al 30 giugno 2023;
- che l'articolo 11, comma 2, del citato D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce, inoltre, che il Commissario Straordinario "individua con propria ordinanza gli



interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”;

- l'articolo 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 prevede che “(g)li operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri”;
- parimenti, con riferimento agli incarichi per servizi afferenti l'ingegneria e l'architettura, gli stessi debbono essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34, co. 1 e 6, del D.L. n.189/2016; in particolare, il citato comma 1 dispone che “(a)l fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale»...” e il menzionato comma 6 stabilisce, a sua volta, che “(p)er le opere pubbliche,



compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi”;

- ai sensi degli articoli 14 e 34 del D.L. n. 189/2016, quindi, gli appalti e gli incarichi per la ricostruzione pubblica post-sisma, debbono essere affidati, ai sensi dell'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016, ad imprese e a professionisti iscritti, rispettivamente: (a) nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del D.L. n. 189/2016 (di seguito, **“Anagrafe degli Esecutori”**); e (b) nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, co. 1, del D.L. n. 189/2016 (di seguito, **“Elenco Speciale dei Professionisti”**);
- che ai sensi dell'articolo 2, co. 1, dell'Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 *“al fine di garantire e agevolare le attività previste dalle ordinanze commissariali in deroga, ai sensi dell'art.11, secondo comma, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120, è istituito un apposito elenco articolato nelle seguenti sezioni:*
 - o *professionisti per l'esercizio delle funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) di cui all'articolo 31, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;*
 - o *professionisti per gli incarichi dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, ivi inclusi quelli di verifica della progettazione;*
 - o *operatori per l'esecuzione di attività di rilievo, saggi, indagini ed analisi di laboratorio;*
 - o *professionisti per gli incarichi di collaudo;*
 - o *professionisti per incarichi di commissari di gara.*

L'elenco è formato e tenuto da Invitalia S.p.A. nell'ambito dei rapporti definiti con la Struttura commissariale.

- Che ove espressamente previsto dalle ordinanze commissariali in deroga, il soggetto attuatore o il Commissario Straordinario può affidare all'esterno della pubblica amministrazione le funzioni di responsabile unico del procedimento, anche attraverso il presente elenco;
- che al fine di accelerare ed efficientare la realizzazione dei predetti Interventi, il Commissario Straordinario, ai sensi dell'articolo 18 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, co. 1, della L. 15 dicembre 2016, n. 229), si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, **“INVITALIA”**), per le attività di cui all'articolo 55-bis del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ivi incluse le attività di Centrale di



Committenza e di committenza ausiliaria di cui agli articoli 3, comma 1, lettere l) ed m), 37 e 39 del Codice dei Contratti Pubblici;

- che in data 30 luglio 2021 è stato stipulato un disciplinare operativo tra il Commissario Straordinario e INVITALIA;
- che il Commissario Straordinario ha intenzione di istituire un elenco fornitori per gli affidamenti di contratti pubblici dei servizi tecnici ed un elenco di commissari di gara esterni, come di seguito definito, e che potrà ricorrervi per l'attuazione delle attività per le quali è stato nominato;

tutto ciò premesso, in nome e per conto del Commissario Straordinario per le finalità sopra richiamate,

INVITALIA ISTITUISCE IL SEGUENTE ALBO CON FUNZIONI DI:

- 1. Elenco di Fornitori** (di seguito, l'“*Elenco Fornitori*”) per l'affidamento dei servizi tecnici suddiviso nelle seguenti **SEZIONI:**

- A. ATTIVITA' DI RILIEVO;**
- B. ATTIVITA' DI SAGGI, INDAGINI ED ANALISI DI LABORATORIO;**
- C. ATTIVITA' RELATIVE ALLA GEOLOGIA;**
- D. COLLAUDO;**
- E. PROGETTAZIONE;**
- F. DIREZIONE LAVORI/DIREZIONE DELL'ESECUZIONE;**
- G. RELAZIONI SPECIALISTICHE;**
- H. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;**
- I. VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE;**
- J. SUPPORTO AL RUP.**

Tale Elenco Fornitori è istituito secondo le indicazioni definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “**ANAC**”) nelle Linee Guida n. 4, da ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di Fornitori economici*”; nonché nelle Linee Guida n. 1, da ultimo aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, recanti “*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*” (di seguito “**Linee Guida**”).

- 2. Elenco di commissari di gara esterni** (di seguito, “**Elenco Commissari**”), per lo svolgimento delle procedure di appalto da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale Elenco è istituito nelle more della costituzione presso l'ANAC dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'individuazione dei Commissari di gara avverrà, anche ai sensi dell'articolo 216, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo regole di competenza e trasparenza e rotazione preventivamente individuate.



Ad eccezione della procedura di selezione dei Commissari di gara, che viene regolata con il presente Regolamento, le modalità di conferimento degli incarichi di Commissario sono regolate dall'allegato 2 - Regolamento del Disciplinare di incarico dei Commissari.

L'affidamento dei contratti o degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza.

La presente procedura (di seguito, la "**Procedura**") sarà gestita mediante apposito sistema informatico (di seguito, la "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il sito <http://www.ingate.it/> (di seguito, il "**Portale**").

Il Bando, di cui il presente Disciplinare costituisce parte integrante, è pubblicato sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E. e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

1. PUNTI DI CONTATTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), Via Calabria 46, 00187 Roma. Ai sensi dell'art 31 del Codice dei Contratti Pubblici il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Salvatore Acampora.

2. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA NECESSARIA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 58 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "**CAD**"), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, "**Codice Privacy**") e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche, così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi.

La Piattaforma Telematica garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (c.d. *log* di sistema), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma Telematica:

- a) è memorizzata nelle registrazioni del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;



b) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico.

Il tempo della Piattaforma Telematica è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle correlate operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno piena prova nei confronti degli utenti della Piattaforma Telematica. Tali *log* di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei Contratti.

Le registrazioni sono effettuate e conservate a database ai fini di tracciabilità, affidabilità, attribuibilità e sicurezza del sistema e delle operazioni ivi realizzate, per il tempo necessario a tale fine nonché ai fini dell'adempimento agli obblighi legali ivi relativi.

I Soggetti con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.

La partecipazione alla presente procedura, svolta in modalità telematica, è aperta, previa identificazione, a tutti i Soggetti interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella apposita sezione della Piattaforma Telematica, "**REQUISITI DI SISTEMA**", nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), la cui indicazione è obbligatoria ai fini della registrazione al Portale.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura non è obbligatorio il possesso del certificato di firma digitale.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo avviene sulla base delle "Istruzioni per la compilazione dei questionari per l'iscrizione agli Albi" presente sul sito <https://gare.ingate.it>.

I Soggetti potranno presentare la documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione producendo la copia per immagine (scansione) di documenti originali formati su supporto cartaceo, il Fornitore dovrà conservare l'originale della documentazione su supporto cartaceo per un periodo di almeno dieci anni ai fini di eventuali successivi controlli da parte INVITALIA.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file singoli di dimensione inferiore a 20 MB (Megabyte).

Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione i Soggetti potranno contattare il Contact center al numero: 02 12 41 21 304 mail: Orario del servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 o consultare le "Istruzioni per la compilazione dei questionari per l'iscrizione agli Albi" disponibile all'interno della Piattaforma Telematica, nella apposita sezione pubblica "Fornitori", accessibile dalla Home Page del Portale.



3. SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo:

ELENCO FORNITORI

3.1. RELATIVAMENTE ALLE SEZIONI A), C), D), E), F), G), H), I), dell'Elenco Fornitori i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

LIMITAZIONI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI: è fatto divieto al Fornitore di chiedere l'iscrizione all'Elenco Fornitori in ciascuna Sottosezione:

- contemporaneamente come Fornitore singolo e come consorziato/socio/associato/amministratore/dipendente di un consorzio stabile/società di ingegneria/società di professionisti/associazioni di professionisti;
- contemporaneamente come Fornitore singolo e come consorziato di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ed i consorzi stabili.

La violazione del divieto comporta l'esclusione dall'Albo del Fornitore singolo e del consorzio /società/associazione di cui il soggetto medesimo è parte.

Non possono presentare candidatura all'Elenco Commissari, i legali rappresentanti/procuratori/soci/direttori tecnici/membri del consiglio di amministrazione o di organi con poteri di direzione o di vigilanza/soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di operatori che abbiano già presentato la propria candidatura come Fornitori per una o più sezioni dell'Elenco Fornitori. La violazione del divieto comporta l'esclusione dall'Albo del Fornitore singolo e del consorzio /società/associazione di cui il soggetto medesimo è parte.

3.2. RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE B - i soggetti di cui agli articoli 45, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) e 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice dei Contratti Pubblici, autorizzati con Decreto ministeriale di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001 e/o in possesso di certificazione di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

LIMITAZIONI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO FORNITORI: è fatto divieto al Fornitore di chiedere l'iscrizione alla sezione B dell'Elenco Fornitori:

- contemporaneamente come Fornitore singolo e come consorziato/socio/associato/amministratore/dipendente di un consorzio stabile/società di ingegneria/società di professionisti/associazioni di professionisti;
- contemporaneamente come Fornitore singolo e come consorziato di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del



Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ed i consorzi stabili.

La violazione del divieto comporta l'esclusione dall'Albo del Fornitore singolo e del consorzio /società/associazione di cui il soggetto medesimo è parte.

Non possono presentare candidatura all'Elenco Commissari, i legali rappresentanti/procuratori/soci/direttori tecnici/membri del consiglio di amministrazione o di organi con poteri di direzione o di vigilanza/soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di operatori che abbiano già presentato la propria candidatura come Fornitori per una o più Sezioni dell'Elenco Fornitori. La violazione del divieto comporta l'esclusione dall'Albo del Fornitore singolo e del consorzio /società/associazione di cui il soggetto medesimo è parte.

ELENCO COMMISSARI

3.3. RELATIVAMENTE ALL'ELENCO COMMISSARI i seguenti soggetti (persone fisiche):

- a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b. professori ordinari, professori associati, ricercatori di Università e posizioni assimilate.

LIMITAZIONI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO COMMISSARI: è fatto divieto al Fornitore di chiedere l'iscrizione all'Elenco Commissari come persone giuridiche.

Non possono presentare candidatura al predetto Elenco Commissari, i legali rappresentanti/procuratori/soci/direttori tecnici/membri del consiglio di amministrazione o di organi con poteri di direzione o di vigilanza/soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di operatori che abbiano già presentato la propria candidatura come Fornitori per una o più Sezioni dell'Elenco Fornitori. La violazione del divieto comporta l'esclusione dall'Albo del Fornitore singolo e del consorzio /società/associazione di cui il soggetto medesimo è parte.

4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui al precedente articolo 3, purché in possesso dei requisiti sotto riportati.

4.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

4.1.1 RELATIVAMENTE ALL'ELENCO FORNITORI

A pena di esclusione, i soggetti di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelli di cui all'art. 3.3., non dovranno ricadere nelle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.



A pena di esclusione, i soggetti iscritti alle **SEZIONI B** dovranno essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del D.L. n. 189/2016 (di seguito, "Anagrafe") ovvero iscritto all'interno di uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ex articolo 1, co. 52, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito, "White List") e abbia avanzato, prima della scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse per l'iscrizione all'Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, domanda di iscrizione all'interno dell'Anagrafe citata;

A pena di esclusione, i soggetti iscritti alle **SEZIONE SERVIZI TECNICI A), C), D), E), F), G), H), I), J)**, al momento della presentazione dell'offerta, dovranno essere iscritti all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, salvo che, alla data di presentazione dell'offerta, non siano già iscritti nell'Anagrafe ovvero non siano già iscritti in una delle White List e abbiano avanzato domanda di iscrizione nell'Anagrafe.

4.1.2 RELATIVAMENTE ALL'ELENCO COMMISSARI

A pena di esclusione, i soggetti di cui all'articolo 3.3. non dovranno ricadere nelle cause di esclusione di seguito elencate:

- i. possesso dei requisiti di onorabilità e assenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse o, comunque, assenza di altre cause ostative all'assunzione e allo svolgimento del ruolo di componente di Commissione di gara, così come disciplinate e definite dall'articolo 42 del Codice dei Contratti Pubblici, dall'articolo 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 51 del codice di procedura civile;
- ii. insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- iii. assenza di sanzioni disciplinari, quali ad esempio censura, cancellazione od altre simili o più gravi, comminate dall'Ordine professionale o dall'Università di appartenenza nell'ultimo triennio;
- iv. non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'Amministrazione che ha indetto la gara;
- v. assenza di contenziosi pendenti con il Commissario Straordinario.



4.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

4.2.1 RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE SERVIZI TECNICI DELL'ELENCO FORNITORI

SOTTOSEZIONE	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
A - ATTIVITA' DI RILIEVO	Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui il Fornitore ha sede, da cui risulti un oggetto sociale compatibile con l'esercizio della predetta attività. <i>in alternativa</i> Possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
B - ATTIVITA' DI SAGGI, INDAGINI ED ANALISI DI LABORATORIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizzazione del Laboratorio con Decreto ministeriale di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001 e/o 2. Possesso di certificazione di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.
C - ATTIVITA' RELATIVE ALLA GEOLOGIA	Iscrizione all'Albo dei Geologi.
D - COLLAUDO	Possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
E - PROGETTAZIONE	Possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
F- DIREZIONE LAVORI/DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	Possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.
G - RELAZIONI SPECIALISTICHE	Possesso di idoneità professionale compatibile con l'esercizio delle predette attività.
H - SICUREZZA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. 2. Possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 98 del Dlgs. 81/2008.
I - VERIFICHE PROGETTAZIONE	<ol style="list-style-type: none"> 1. [per professionisti singoli persone fisiche] iscrizione ad albi/collegi/ordini professionali o ad altri Registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale, riguardanti l'esecuzione di attività per le quali è richiesta l'iscrizione, se prevista per la professionalità specifica;



	<p>2. [per professionisti singoli persone fisiche la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi] eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, in assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente (5 anni), documentabile attraverso l'elenco degli incarichi espletati.</p> <p><i>In alternativa</i></p> <p>3. [per società di professionisti e di ingegneria persone giuridiche] possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.</p>
<p>J – SUPPORTO AL RUP</p>	<p>Possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263.</p> <p>e/o</p> <p>Iscrizione all'Albo/Ordini di riferimento delle attività per cui si chiede l'iscrizione (Architetti, Ingegneri, Avvocati,....).</p>



4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

4.3.1 RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE “SERVIZI TECNICI” DELL'ELENCO FORNITORI

Non sono richiesti requisiti specifici minimi per l'iscrizione alla Sezione “Servizi Tecnici” dell'Elenco Fornitori.

Con riguardo ai servizi di cui alla Sezione “Servizi Tecnici” C, D, E, F, G, H, I dell'Elenco Fornitori, il Fornitore dovrà indicare, sulla base “Istruzioni per la compilazione dei questionari per l'iscrizione agli Albi” presente sul sito <https://gare.ingate.it>, per ciascuna categoria d'opera del D.M. 17 giugno 20216 per la quale richiede l'iscrizione, il valore delle opere afferenti al servizio prestato.

Ai fini della qualificazione saranno valutati idonei:

- i contratti eseguiti nel decennio antecedente la data della domanda di iscrizione, aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi predetti, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile al Fornitore; ovvero, in caso di contratti sottoscritti in epoca ancor più risalente, la parte di questi la cui esecuzione ricade nel predetto decennio;
- [in caso di contratti commissionati da soggetto pubblico inerenti ai servizi di progettazione o di verifica della progettazione] il provvedimento di approvazione del progetto da parte della Pubblica Amministrazione committente, anche a prescindere se l'opera sia stata o meno successivamente realizzata: [in caso di servizi commissionati da soggetto privato], i contratti di progettazione che dovranno necessariamente riferirsi ad opere realizzate.

Per tutti gli altri servizi di cui alla Sezione “Servizi Tecnici” B dell'Elenco Fornitori, il Fornitore dovrà indicare il fatturato specifico degli ultimi 5 anni, suddiviso per anno, dalla data della domanda di iscrizione.

Con riguardo ai servizi di cui alla Sezione “Servizi Tecnici” J dell'Elenco Fornitori, il Fornitore dovrà indicare, sulla base “Istruzioni per la compilazione dei questionari per l'iscrizione agli Albi” presente sul sito <https://gare.ingate.it>, per ciascuna categoria d'opera per la quale richiede l'iscrizione la denominazione ed il valore delle opere degli ultimi 5 anni, suddiviso per anno, dalla data della domanda di iscrizione. Ogni categoria sarà suddivisa nelle seguenti sottocategorie:

1. SUPPORTO AL RUP: PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE;
2. SUPPORTO AL RUP: PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO;
3. SUPPORTO AL RUP: PER LA SUPERVISIONE E COORDINAMENTO DELLA D.L. E DELLA C.S.E.;
4. SUPPORTO AL RUP: PER ASPETTI TECNICO ECONOMICO E FINANZIARIO;
5. SUPPORTO AL RUP: PER ASPETTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI.

Tutte le predette sottocategorie sono state previste anche nel campo specifico dedicato ai “BENI CULTURALI”.



Per le sottocategorie 1, 2 e 3 INVITALIA si riserva, comunque, di selezionare i fornitori per le attività di supporto al RUP anche tra i soggetti presenti nelle sezioni E, F, H ed I.

4.3.2 RELATIVAMENTE ALL'ELENCO COMMISSARI

A pena di esclusione, il soggetto candidato dovrà aver complessivamente espletato, nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno 2 incarichi tecnici/professionali nei seguenti settori, corrispondenti alle categorie d'opera di cui alla Tavola Z-1, allegata al D.M. 17 giugno 2016:

- EDILIZIA e/o
- STRUTTURE e/o
- IMPIANTI

Rientrano tra gli incarichi rilevanti ai fini dell'iscrizione l'aver svolto funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o Commissario di gara in precedenti procedure d'appalto, ovvero di Direttore dei lavori, Direttore dell'esecuzione o Collaudatore in precedenti contratti di appalto.

Il candidato potrà altresì valorizzare all'interno del proprio *curriculum vitae* di aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica.

All'atto della domanda di iscrizione il soggetto candidato dovrà caricare in Piattaforma Telematica il proprio *curriculum vitae*, nel quale siano riportati chiaramente istruzione, formazione ed esperienze lavorative (comprehensive degli incarichi tecnico/professionali svolti nel triennio precedente ed indicati ai fini della domanda di iscrizione).

I requisiti di capacità di cui al presente articolo dovranno permanere in capo al soggetto per tutto il periodo di iscrizione al predetto Elenco dei Commissari.

5. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta compilando i questionari inseriti in Piattaforma Telematica e dovrà contenere le dichiarazioni rese dall'Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale. In caso di persone giuridiche, dette dichiarazioni si intenderanno riferite, sia direttamente al soggetto stesso che le rende, sia a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

In particolare, la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare, legale rappresentante/procuratore/ dell'Fornitore, corredata e accompagnata da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE. CHIARIMENTI. TRATTAMENTO DEI DATI

La presentazione della domanda di iscrizione, secondo i questionari on-line caricati in Piattaforma Telematica, dovrà



avvenire, previa registrazione ed abilitazione all'utilizzo della stessa, secondo le modalità descritte nella sezione "Fornitori" - "Istruzioni per la compilazione dei questionari per l'iscrizione agli Albi" presente sul sito <https://gare.ingate.it>.

Chiarimenti ed informazioni in ordine alla presente procedura ed ai contenuti del presente Disciplinare potranno essere richiesti esclusivamente mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica. INVITALIA si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento ai Fornitori chiarimenti o integrazioni in merito alla documentazione presentata.

Tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di esclusione dalla presente procedura, ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei Contratti Pubblici, avverranno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'/agli indirizzo/i dichiarato/i dal Fornitore al momento della registrazione al Portale, descritta nei paragrafi che precedono.

In caso di Fornitori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni di cui all'articolo 52 sopraindicato avverranno esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all'/agli indirizzo/i di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato/i dal soggetto indicato quale capogruppo.

INVITALIA informa che ogni comunicazione, richiesta di informazioni o chiarimenti antecedente e/o successiva alla presentazione della domanda di iscrizione dovrà pervenire esclusivamente tramite il Portale.

6.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

INVITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, è Titolare del trattamento dei dati raccolti.

Il Data Protection Officer ("**DPO**"), quale Responsabile della protezione dei dati di INVITALIA, può essere contattato via mail all'indirizzo: dpointitalia@invitalia.it.

Bravo Solution Italia S.p.A., Bravo Solution S.p.A. e Step S.r.l., agiscono in qualità di Responsabili del trattamento per le attività di gestione tecnica del portale "In GaTe – Invitalia Gare Telematiche", ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse:

1. alla generazione e assegnazione delle credenziali di accesso dei soggetti/Utenti esterni, per consentirne l'autenticazione e la registrazione al portale "In GaTe – Invitalia Gare Telematiche" – Elenchi Fornitori – Albo Unico del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
2. alla selezione dei soggetti che alimenteranno l'Albo Unico.

I dati dei soggetti esterni/interessati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, nonché degli obblighi di riservatezza che ispirano l'attività di INVITALIA.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR, sul portale "In GaTe – Invitalia Gare Telematiche", sono rilasciate all'interessato le Informativa privacy.



7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA. FORMAZIONE E DURATA DELL'ALBO.

Attraverso la Piattaforma Telematica, si procederà:

- a) alla verifica della ricezione del Questionario dati generali presentato;
- b) all'approvazione del Questionario dati generali;
- c) alla valutazione del Questionario di categoria presentato.

Saranno respinti i questionari di iscrizione privi dei contenuti minimi riportati nei form on-line caricati sulla Piattaforma e/o presentati con modalità difformi da quelli richiesti nel presente Disciplinare.

Il procedimento di iscrizione si conclude di regola entro 30 giorni dalla proposizione della domanda, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. In caso di richiesta di documentazione integrativa, i predetti termini si intendono sospesi e decorreranno nuovamente dalla presentazione della stessa.

Per quanto attiene alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, sia di certificazione che di atto di notorietà, INVITALIA procederà ad effettuare i controlli a campione, nel numero annuo dell'1% del totale degli iscritti, richiedendo conferma dei dati dichiarati alle competenti amministrazioni nonché al Fornitore stesso.

7.1. STATI DI ISCRIZIONE

INVITALIA attraverso le attività di gestione dell'Albo potrà, a seconda della fase del processo di iscrizione in cui si trova il soggetto, definire i seguenti stati:

Fase	Descrizione
IN ATTESA DI QUALIFICAZIONE	Il Fornitore ha inviato una domanda di iscrizione che deve ancora essere valutata.
QUALIFICATO	La domanda di iscrizione è stata valutata positivamente.
NON QUALIFICATO	La domanda di iscrizione è stata valutata nella sua totalità negativamente poiché il Fornitore non è stato ammesso per mancanza dei requisiti di ordine generale e/o idoneità professionale e/o non è stato ammesso per mancanza di tutti i requisiti per i quali si è fatta domanda di iscrizione.
SOSPESO	Quando al Fornitore iscritto viene richiesto un chiarimento in merito alla perdita di un determinato requisito.
CANCELLATO	In tutti i casi disciplinati all'articolo 9 nonché nei casi in cui il Fornitore, su sua richiesta, richieda la cancellazione dall'Albo.
SCADUTA	L'iscrizione per la quale è scaduto il termine di validità dell'Albo.

Una volta completati e creata la valutazione: i questionari verranno bloccati, il valutatore dovrà sbloccare, su richiesta del Fornitore, i questionari per permettere al richiedente di aggiornare i dati e le dichiarazioni rese.



I Soggetti iscritti nell'Albo dovranno richiedere, tramite l'Area Messaggi, lo sblocco dei questionari per poter comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di ordine generale, ovvero di idoneità professionale, ovvero ancora di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, rilevante ai fini dell'iscrizione e presentando nuovamente i questionari aggiornati.

Il Fornitore che si sia già iscritto per una o più delle tipologie di prestazioni previste nel presente Disciplinare ha la facoltà di chiedere l'estensione dell'iscrizione anche ad altre prestazioni. In tal caso, dovrà aggiungere le nuove categorie merceologiche di interesse e compilare il questionario di categoria corrispondente.

La variazione delle categorie o aggiornamento dei dati forniti in fase di iscrizione opererà a far data dalla approvazione del relativo questionario da parte di INVITALIA.

Gli eventuali inviti rivolti ai Fornitori saranno predisposti in ragione delle qualificazioni dichiarate all'atto dell'iscrizione o dell'eventuale aggiornamento e approvate da INVITALIA. Pertanto, i Soggetti invitati dovranno dichiarare, all'atto della presentazione dell'offerta o per i Commissari prima del conferimento dell'incarico e quindi all'atto della comunicazione del consenso all'accettazione dell'incarico, il permanere dei requisiti dichiarati e in caso di decadenza degli stessi, i Fornitori saranno esclusi dalla procedura.

8. UTILIZZAZIONE DELL'ALBO

Gli inviti a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici saranno predisposti in ragione delle qualificazioni dichiarate dai Fornitori all'atto dell'iscrizione, di eventuali aggiornamenti o di successive variazioni, purché approvati da INVITALIA.

Pertanto, i Fornitori invitati dovranno confermare, all'atto della presentazione dell'offerta, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione; in caso di perdita degli stessi, i Fornitori saranno esclusi dalla procedura e, pertanto, di conseguenza, saranno cancellati dall'Albo.

Analogamente i Commissari selezionati, prima del conferimento dell'incarico ovvero sia all'atto della comunicazione del consenso all'accettazione dell'incarico, dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione; in caso di perdita degli stessi, ai predetti soggetti non potrà essere conferito alcun incarico di Commissario, e, pertanto, di conseguenza, saranno cancellati dall'Albo.

L'invito dei Fornitori sarà eseguito garantendo la rotazione.

La scelta dei soggetti da invitare per ciascun affidamento avviene secondo una lista ordinata per numero di inviti crescenti. In caso di più soggetti con il medesimo numero di inviti, la selezione terrà conto della data di invito meno recente. Da questa lista così ordinata, verrà selezionato randomicamente il numero di soggetti da invitare previsto per ciascuna procedura di affidamento.

I Fornitori che sono stati invitati alle procedure nell'arco del triennio di validità dell'Albo potranno essere invitati a partecipare ad una nuova procedura di affidamento esclusivamente una volta che siano stati esperiti gli inviti di tutti gli altri Fornitori idonei.



I soggetti iscritti all'Elenco dei Commissari a cui è stato proposto l'incarico nell'arco del triennio di validità dell'Albo, potranno essere invitati ad assumere un nuovo incarico esclusivamente una volta che siano state esperite le proposte di incarico di tutti gli altri soggetti iscritti nel medesimo Elenco.

L'acquisizione da parte di INVITALIA della domanda di iscrizione non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico, né il riconoscimento di alcun diritto o pretesa del Fornitore in ordine all'affidamento di contratti d'appalto o all'eventuale conferimento di incarichi.

9. CANCELLAZIONE E/O SOSPENSIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo avverrà d'ufficio nei casi seguenti:

- a) qualora non permangano i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale o di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dichiarati in sede di iscrizione;
- b) nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal soggetto al momento della domanda di iscrizione all'Albo;
- c) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dal Commissario.

La cancellazione dall'Albo potrà, altresì, avvenire su motivata proposta del Responsabile del Procedimento.

Si procede, in ogni caso, alla cancellazione volontaria dall'Albo in caso di istanza scritta da parte dell'interessato.

Della cancellazione dall'Albo sarà data comunicazione all'interessato attraverso la Piattaforma Telematica.

INVITALIA si riserva la facoltà di accettare la richiesta di re-iscrizione di un soggetto precedentemente cancellato, qualora siano venute meno le cause che hanno determinato la relativa cancellazione dall'Albo.

10. GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE.

Gli affidamenti avverranno con procedure negoziate o affidamenti diretti ove consentito, nelle quali tutti gli offerenti sono scelti tra i Fornitori iscritti già qualificati.

Nel caso in cui l'incarico da affidare abbia ad oggetto due o più Sezioni dell'Elenco Fornitori, sarà presa in considerazione ai fini degli inviti quella relativa alla prestazione prevalente, definita in ragione dell'importo.

Laddove il soggetto invitato non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione di tutte le prestazioni, potrà partecipare alla procedura di gara riunendosi in raggruppamento temporaneo per le prestazioni secondarie con soggetti idonei ed iscritti all'Elenco dei professionisti di cui all'articolo 34 del D.L. 189/2016.

Le procedure indette potranno prevedere l'affidamento, sia in base al criterio del minor prezzo, sia in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



INVITALIA, fra tutti i Fornitori iscritti, si riserva la facoltà di limitare il numero dei soggetti da invitare ai sensi dell'articolo 91 del Codice dei Contratti Pubblici. Si rinvia, inoltre, a quanto espressamente disposto dall'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

INVITALIA procederà ad invitare i Fornitori, che:

- a) Per le **SEZIONI B** per i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici risultino iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del D.L. n. 189/2016 (di seguito, "Anagrafe") ovvero iscritti all'interno di uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ex articolo 1, co. 52, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito, "White List") e abbiano avanzato, prima della scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse per l'iscrizione all'Elenco Aggiuntivo degli Esecutori Interessati, domanda di iscrizione all'interno dell'Anagrafe citata;
- b) per la **SEZIONE A, C, D, E, F, G, H, I, J**, per i soggetti che risultino iscritti all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del D.L. n. 189/2016, salvo che, alla data di presentazione dell'offerta, non siano già iscritti nell'Anagrafe ovvero non siano già iscritti in una delle White List e abbiano avanzato domanda di iscrizione nell'Anagrafe.

11. DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Regolamento e consultabili sul Portale, i seguenti documenti:

Allegato 1: "Servizi Tecnici e Commissari di gara";

Allegato 2: "Regolamento del Disciplinare di incarico dei Commissari";

Allegato 3: "Istruzioni per la compilazione".

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Salvatore Acampora

Documento sottoscritto con firma digitale da SALVATORE ACAMPORA ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.